

TRIBUNALE FEDERALE

In funzione di Corte Sportiva di Appello

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO N. 1/2023

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con ricorso ex art. 24 del Regolamento di Giustizia FISPES (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) - depositato in data 26.04.2023 - la ASD Sporting AMP Football impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale n. 2 del 20.04.23 pubblicato su sito federale FISPES in data 21.04.23 con il quale il GSN *"...accertata l'irregolarità della composizione della squadra Sporting AMP Football Club nella gara contro APD Levante C. Multedo svoltasi il 15 aprile 2023 e, in particolare, accertata la presenza contemporanea di n. 5 atleti stranieri, in violazione dell'art. 3.1.1 del Regolamento Italiano Calcio Amputati..."* disponeva *"...ai sensi dell'art. 3.4: - l'annullamento del risultato di gara e l'applicazione del risultato 3-0 in favore della APD Levante C. Multedo; - la penalizzazione di n. 1 punto in classifica per la Sporting AMP Football Club; - la rideterminazione della Classifica alla luce delle predette statuizioni..."*

- Il provvedimento veniva adottato dal GSN a mente delle previsioni regolamentari di cui all'art. 3.1.1 (Sez. 1) del Regolamento Italiano Calcio Amputati che prevede che *"Nelle competizioni nazionali, le società potranno schierare in campo contemporaneamente un massimo di quattro (4) giocatori comunitari/extracomunitari, per la tutela dei vivai italiani"* e dell'art. 3.4 (Sez. 2) del Regolamento Italiano Calcio Amputati secondo cui *"qualora l'Organo competente accerti, prima dell'omologazione di una gara, che una Società vi ha partecipato con uno o più Atleti in posizione irregolare, procederà all'omologazione della stessa con il risultato di 0-3 a suo sfavore, con applicazione, nei confronti della Società e del giocatore o dei giocatori in difetto, di sanzioni disciplinari e amministrative. La squadra dichiarata perdente sarà penalizzata di 1 punto in classifica"*;

- Avverso tale provvedimento la società ASD Sporting AMP Football con il ricorso spiegato ammette di aver violato il disposto di cui all'art. 3.1.1. ovvero di aver schierato "5 stranieri" ma ciò *"per mero errore umano privo di precisa volontà volta ad eludere il regolamento"*;
- lamentava altresì la società ricorrente che a proprio dire nella gara de quo contro la APD Levante C. Multedo svoltasi il 15 aprile 2023 vi sarebbe stato un errore tecnico da parte dei direttori di gara in quanto il campo di gioco non risultava conforme a quanto indicato nel Regolamento Italiano Calcio Amputati senza che le asserite difformità – evidenziate dalla ricorrente ai giudici di gara – venissero rilevate;
- più precisamente la ricorrente sosteneva la violazione degli 1.3.1 (Sez. 1) del Regolamento Italiano Calcio Amputati *"L'area di porta deve essere rettangolare ed è presente a ciascuna estremità del campo. L'area di porta deve essere equidistante tra le linee laterali ed è di 10 metri di larghezza per 8 di lunghezza"* risultando a dire della ricorrente 6*10 e dell'art. 1.3.2 (Sez. 1) del Regolamento Italiano Calcio Amputati *"Punto del calcio di rigore - a 8 metri dalla linea di porta del campo, verrà posto un "segno" per indicare dove dovrà essere effettuato il calcio di rigore"* laddove un calcio di rigore concesso agli avversari sarebbe stato calciato da 6 mt. di distanza;
- chiedeva pertanto che la gara venisse nuovamente disputata ovvero subordinatamente la riduzione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato emesso dal GSN senza il punto di squalifica comminato;
- venivano allegato al ricorso ricostruzioni grafiche del campo di gioco su fotografie della partita;
- Con provvedimento del 26.04.2023, il Tribunale Federale fissava l'udienza per la discussione per la data dell'8 maggio 2023 h. 14.00 con modalità da remoto;
- Comparivano per la ricorrente il Presidente Sig. Pierpaolo Marcantognini riportandosi al ricorso spiegato ed alle note di udienza depositate in pari data, e per la APD Levante C. Multedo la Presidente Sig.ra Elena Borrello che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato;
- All'esito dell'udienza, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dalla ASD Sporting AMP Football deve essere rigettato.

Ritiene questo Tribunale che il riconoscimento della stessa ricorrente della violazione all'art. 3.1.1 del Regolamento Italiano Calcio Amputati precluda ogni ulteriore accertamento se non confermare la non dubitata buona fede della ricorrente, che in ogni caso non può essere invocata come causa esimente da responsabilità.

Relativamente alla richiesta di ripetizione della gara, il Tribunale rileva nella fattispecie che ci occupa la domanda risulti inammissibile laddove la società ricorrente avrebbe dovuto ricorrere per la asserita violazione degli artt. 1.3.1 e 1.3.2 (Sez. 1) del Regolamento Italiano Calcio Amputati innanzi il competente GSN a mente di quanto previsto dall'art. 16 lett. b) R.G. (*"Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare della FISPEP, in particolare su quelle relative a:.... b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara..."*) nei modi e nei termini di cui agli artt. artt. 19, 20 R.G.

Con riferimento alla richiesta riduzione della sanzione di 1 punto di squalifica ritiene questo Tribunale che la disposizione dell'art. 3.4 (Sez. 2) del Regolamento Italiano Calcio non possa essere oggetto di *diminutio* in termini quantitativi laddove la stessa appare quale sanzione automaticamente applicabile in caso di violazione dell'art. 3.1.1 (Sez. 1) del Regolamento Italiano Calcio Amputati Amputati senza possibilità – già nella medesima previsione – di un minimo o un massimo, ovvero di considerarla quale sanzione meramente accessoria.

Il GSN ha applicato la sanzione prevista alla fattispecie senza alcuna valutazione quantitativa sulla stessa che il Tribunale non può rimodulare in ottica di proporzionalità della sanzione e congruità della stessa laddove trattasi della violazione di una norma regolamentare e tecnica specifica e non già di un illecito disciplinare.

Ogni altra questione rimane assorbita.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 34 e 33 del Regolamento di Giustizia FISPEP, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe,

- rigetta il ricorso e lo dichiara inammissibile parte qua;
- dispone che il contributo versato sia incamerato nelle casse della Federazione;
- incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISPEP.

Così deciso in Roma, in data 08.05.2023.

Presidente del Tribunale
Avv.to Pietro MADONIA

Giudice Componente
Avv. Rossana MUOLO



Giudice Componente
Avv. Riccardo AQUILANTI



DEPOSITATO OGGI

Roma, 08.05.2023

La Segreteria